



## Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica  
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governato del Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali  
Via Salaria Antica Est, 27  
67100 L'AQUILA  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

e p.c. Alla Ditta LD COSTRUZIONI S.r.l.  
[ldcostruzionisrlunipersonale@sicurezzapostale.it](mailto:ldcostruzionisrlunipersonale@sicurezzapostale.it)

OGGETTO: Pratica n. **24/0102845** – Riferimento prot. n. 0125176/22.03.2024.  
Ditta LD COSTRUZIONI S.r.l. – Carsoli (AQ).

In riscontro alla nota di codesto Servizio prot. n. 0125176 del 22.03.2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Amministrazione Provinciale n. 7147, relativa all'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) presentata dalla ditta LD COSTRUZIONI S.r.l. per il progetto "Impianto di produzione di conglomerato bituminoso e cementizio e di recupero di materiali inerti non pericolosi sottoposti ad attività di recupero (R5) e messa in riserva (R13)" da realizzare nel comune di Carsoli, si evidenzia quanto segue:

- preliminarmente si precisa che:
  - la cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d'asfalto con l'ottenimento del "granulato di conglomerato bituminoso" è ad oggi disciplinata unicamente dal D.M. 28.03.2018, n. 69;
  - la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione con l'ottenimento di "aggregato recuperato" è ad oggi disciplinata unicamente dal D.M. 27.09.2022, n. 152;



- il regime transitorio disposto dall'art. 8 del citato D.M. 27.09.2022, n. 152 è applicabile unicamente alle imprese **già** autorizzate e a quelle che abbiano **già** effettuato la comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo con l'ottenimento di "**terreno vegetale**" non è ad oggi disciplinata, pertanto la stessa deve essere oggetto di specifica autorizzazione regionale, come prescritto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le seguenti indicazioni minimali:
  - materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
  - processi e tecniche di trattamento;
  - criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti;
  - requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto;
  - dichiarazione di conformità;
- relativamente alla Relazione Tecnica presentata, la Ditta deve:
  - rettificare la dicitura "*granulato di conglomerato bituminoso come definito dal D.M. 152 del 27.09.2022*" perché non corretta per quanto su evidenziato;
  - specificare se l'impianto di conglomerato bituminoso a freddo è alimentato con "*granulato di conglomerato bituminoso*" (EoW), come indicato a pag. 31, oppure con "*fresato d'asfalto*" (rifiuto) come indicato a pag. 39;
  - chiarire se intende effettuare le attività di recupero indicate, nella tabella a pag. 36, come 7.31 bis 3 b, 7.31 bis 3 c, 7.6 3 a e 7.6 3 b ed in caso affermativo fornirne idonea descrizione;
  - chiarire quanto riportato nella colonna denominata "Note" della stessa tabella riportata a pag. 36, nella quale, relativamente alla tipologia di rifiuto definita come "*conglomerato bituminoso frammenti di piattelli per il tiro a volo*", si afferma quanto segue: *Materiale riutilizzato per Produzione di conglomerato*



*bituminoso caldo, conglomerato cementizio betonabile; conglomerato bituminoso freddo; vendita di "granulato di conglomerato bituminoso";*

- precisare quanto indicato nella tabella riportata a pag. 37 e 38 in relazione ai tempi di giacenza, precisando che per quanto attiene alla messa in riserva gli stessi non possono essere genericamente quantificati come *"in linea con andamento di mercato"* così come per il deposito del granulato di conglomerato bituminoso. Si rammenta che, a norma dell'art. 6, comma 6 del D.M. 5.2.1998, i rifiuti messi in riserva presso impianti che effettuano anche altre operazioni di recupero devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. L'art. 3, comma 3 dello stesso decreto dispone che *"Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione"*, sarebbe, pertanto, opportuno definire nell'ambito del procedimento autorizzatorio anche i tempi di giacenza del materiale ottenuto;
- indicare nella stessa tabella anche i tempi di giacenza dell'aggregato recuperato e della terra vegetale, se ne viene riconfermata la produzione;
- portare a coerenza la medesima tabella con lo schema di flusso riportato a pag. 39;
- rettificare tale schema di flusso, tenendo presente che:
  - l'indicazione *"R5 – Operazione di recupero rifiuti (tipologia 7.1) op. di rec. 7.1.3 a) ) per ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia conformi alla circ.UL/2005/5205"* deve essere corretta, stante, come su evidenziato, l'emanazione del D.M. 27.09.2022, n. 152;
  - non è indicata la tipologia 7.31 bis;
  - è indicata *"R5 - Operazione di recupero rifiuti (tipologia 7.6- op. di rec. 7.6.3 a))*, utilizzo come materia prima per impianto 2 nel processo di produzione di conglomerato bituminoso". Tale operazione deve essere chiarita dato che, come su evidenziato, non si comprende se per la produzione di conglomerato bituminoso si intende utilizzare il granulato di conglomerato bituminoso (EoW) o il fresato (rifiuto);



- di conseguenza chiarire quanto riportato a pag. 40: *“Le aree destinate a viabilità interna ed i piazzali utilizzati per la movimentazione delle materie che alimentano gli impianti di produzione del conglomerato bituminoso e del calcestruzzo saranno pavimentate con conglomerato bituminoso”*;
- precisare quanto affermato a pag. 42: *“Fermo restando il quantitativo complessivo di messa in riserva istantanea (= 15.250 ton), la Ditta si riserva di poter variare i quantitativi riferiti a ciascuna tipologia di materiale, in funzione delle richieste dell’utenza e degli andamenti di mercato”*, tenendo presente che, comunque, i limiti quantitativi da rispettare per le singole tipologie di rifiuto devono essere espressamente indicati;
- precisare quanto riportato a pag. 47, dove, relativamente al Settore di Messa in Riserva (R13) si afferma: *“Il raggruppamento preliminare dei rifiuti prima di sottoporli alle successive fasi di lavorazione è inteso come momento fondamentale ad accertare, da parte del personale tecnico incaricato, la possibilità di recupero secondo i criteri consentiti dalla norma tecnica di riferimento sulla scorta di eventuali e adeguate verifiche analitiche (test di cessione) effettuate in laboratorio e di prove su campioni sufficientemente rappresentativi delle singole partite. Lo stoccaggio avviene in cumuli separati e contrassegnati da cartellonistica identificativa riportante il relativo codice CER. I rifiuti provenienti dalle operazioni da C&D, individuati dal CER 170904, dovranno essere sempre accompagnati da un certificato analitico che ne scongiuri le eventuali caratteristiche di pericolosità. All’interno dell’area di messa in riserva, l’eventuale separazione tra i rifiuti, in caso di contestuale presenza di differenti tipologie merceologiche, sarà garantita da new jersey in cemento dell’altezza di circa 40-50 cm”*. Le procedure di accettazione dei rifiuti delle singole tipologie devono essere definite sulla base delle successive specifiche attività di recupero che si intendono effettivamente effettuare e le caratteristiche di pericolosità devono essere preliminarmente accertate per tutti i rifiuti che presentano un codice a specchio;
- integrare quanto descritto a pag. 49 in merito all’attività di recupero R5 dei rifiuti da scarifica del manto stradale dato che non si fa alcun riferimento all’adozione di un sistema di gestione ambientale né alle modalità di conservazione dei lotti prodotti;



- integrare quanto descritto a pag. 50 in merito all'attività di recupero R5 dei rifiuti da scavo, poiché insufficiente a descriverla, come su evidenziato;
- ridefinire l'elenco delle tipologie e caratteristiche dei materiali end of waste, riportato a pag. 50, tenendo presente la rimodulazione della attività di recupero, come su richiesta;
- qualora il *piccolo impianto mobile per la produzione di calcestruzzi, misti cementati e asfalto a freddo*, descritto a pag. 51, dovesse essere alimentato con "rifiuti" precisare se si intende utilizzare lo stesso come "impianto mobile" o come "impianto fisso";
- indicare con esattezza le modalità di separazione di tutte le attività di recupero che saranno effettuate dalle attività di produzione e di tracciabilità interna dei singoli flussi;
- prevedere una rete piezometrica per il monitoraggio della falda.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa dei chiarimenti richiesti, si inviano distinti saluti.

Il Funzionario

Dott.ssa Maria Stagnini

Il Dirigente

Ing. Andrea De Simone

